

Avvocati canavesani

a cura di

Franco Macocco

e

Gian Savino Pene Vidari



Lions Club
ALTO CANAVESE

© 2016. Diritti riservati
Lions Club Alto Canavese.

Editrice Tipografia Baima - Ronchetti & C. s.n.c.
Vicolo Cassano, 3 - 10081 Castellamonte (Torino)
Tel. e fax 0124 581209 - E-mail: tipobaima@gmail.com
www.baimaronchetti.it

ISBN 978 88 96322 67 3

ALBERTO LUPANO

Angelo Carletti

1411/15 - 1495

Nel Chivassese, territorio ricco di campi, acque, commerci, dove i giuristi hanno trovato un ambiente ideale di lavoro, non sorprende che la tradizione patria, poi traslata in quella ecclesiastica, abbia sempre collocato al posto d'onore tra gli avvocati locali il minore osservante Angelo da Chivasso elevato all'onore degli altari col titolo di beato nel 1753.

Angelo da Chivasso nacque, presumibilmente tra il 1411 e il 1415, da Pietro e Angela Carletti, appartenenti a una casata di mercanti di stoffe che vantava nobiltà e ricchezza. Angelo, secondo la tradizione, conseguì la laurea *in utroque iure*. Verosimilmente a Pavia, città che conosceva benissimo e che era sede dell'Ateneo frequentato dagli studenti del marchesato del Monferrato, di cui Chivasso all'epoca faceva parte.

Dopo avere esercitato l'avvocatura a Chivasso e probabilmente anche a Casale, sarebbe stato nominato "senatore" dai marchesi Paleologi di cui era suddito. Verso la metà del XV secolo entrò nell'ordine dei minori osservanti, segnalandosi come predicatore e paciere delle lotte familiari e cittadine;



dal 1461 fu eletto quattro volte vicario generale dell'ordine; nel 1480 papa Sisto IV lo nominò nunzio e commissario apostolico della crociata contro i Turchi che minacciavano l'Italia; nel 1491 papa Innocenzo VIII gli conferì gli stessi incarichi per una crociata diretta a convertire i Valdesi. Nel governo dell'ordine si distinse per notevole mitezza pastorale; nella crociata antiturca si dedicò alla predicazione e alla raccolta delle elemosine; verso i Valdesi si limitò all'opera missionaria, ricercando una soluzione pacifica rivolta a favorire la convivenza tra cattolici e dissidenti religiosi. Mai ricorse al braccio secolare armato, nonostante la bolla papale gli concedesse questa facoltà di coercizione forzata.


Nel contesto economico e mercantile coevo Angelo diede un contributo importante alla soluzione di problemi fondamentali, forse anche tenendo conto delle esperienze maturate all'interno dell'ambiente familiare e chivassese delle origini. Durante la lotta contro l'usura intrapresa dagli osservanti, Angelo preparò attraverso gli scritti un supporto teorico consistente per distinguere tra usura vera e propria, assolutamente vietata dalla Chiesa, e il prestito basato sulla corresponsione di un interesse minimo rivolto non al lucro sul denaro bensì al risarcimento del mancato utilizzo della somma da parte del prestatore. In tale apostolato Carletti favorì la fondazione dei monti di pietà di Genova e Savona. Morì in età molto avanzata nel convento di Cuneo l'11 aprile 1495.

L'esistenza di Angelo da Chivasso è stata dedicata al servizio degli ideali evangelici nella Chiesa romana e nell'osservanza. Tuttavia non si può valutare la portata dell'azione pastorale e culturale di Angelo senza inquadrarla nel contesto eminentemente giuridico in cui si svolse. Angelo, anche quando scrive da teologo, da casista competente nella teologia morale, emerge soprattutto per la dimensione di giureconsulto del diritto comune.

Sulla giovinezza di Carletti nulla è documentabile in modo storicamente certo. Tuttavia, pur mancando la prova documentaria della laurea *in utroque iure*, attraverso sostanziosi elementi indiziari si può affermare che egli fu giurista completo. A Chivasso la tradizione, dotata di un suo specifico valore nel diritto canonico, questo aspetto lo ha sempre asserito senza incertezze

e sotto giuramento lo hanno attestato concordemente quanti hanno deposto nei processi canonici di beatificazione. Inoltre sussistono altri numerosi indizi, a modo loro assai eloquenti se valutati nell'insieme, provenienti dalle opere composte da Angelo. Proprio esse, in primo luogo la *Summa Angelica*, dimostrano la tecnica scientifica di chi ha studiato legge non da dilettante ma da giureconsulto che conosce bene e, soprattutto, padroneggia gli strumenti del mestiere. Tra l'altro si deve notare che la *Summa Angelica* è dedicata, oltre che ai confessori, agli studenti di diritto: *Hec angelica summa erit utilis non solum confessoribus verum etiam scholaribus utriusque iuris et aliis quibuscumque secundum Deum et rectam civilitatem vivere cupientibus*. Il minore osservante Gerolamo Tornielli, già docente di leggi a Pavia, incaricato di approvare l'opera per la stampa, evidenzia in primo luogo il valore giuridico della *Summa Angelica*: *Venite omnes utriusque iuris veri professores et doctores. Vobis enim liber iste fidissima est clavis qua veri aperiuntur intellectus*.

Tra l'altro a Carletti da religioso fu chiesto di comporre dei *consilia*, spesso in materia matrimoniale; inoltre svolse funzioni giudiziarie in differenti occasioni: da vicario generale dell'osservanza sulle controversie all'interno dell'ordine; come nunzio apostolico; quando fu chiamato a presiedere arbitrati insorti tra laici. Erano impegni gravosi, coinvolgenti sia il diritto canonico sia il diritto



Frontespizio della *Summa Angelica* (sec. XV).

civile, in molti casi di tale natura e complessità da richiedere nel giudice o arbitro necessariamente un'esperienza di alto livello che non proveniva solo dal chiostro ma doveva essere "professionale". Ad esempio su richiesta della repubblica di Lucca compose il 9 giugno 1493 un importante *consilium* su una lunga vertenza relativa alla presenza degli ebrei in quella città. Poco prima Girolamo Savonarola aveva redatto un responso meramente teologico sullo stesso argomento.

Tra i testi di Angelo di natura giuridica fondati sul diritto comune vanno ricordati: il *Tractatus de contractibus*, pubblicato a Milano soltanto nel 1768; il *Tractatus de restitutionibus* anch'esso rimasto manoscritto fino all'edizione romana in due tomi del 1771-1772; infine la *Summa de casibus conscientiae*, detta *Summa Angelica*. È l'opera di teologia morale, e dei connessi problemi giuridici, più ristampata prima del concilio di Trento, diffusa in tutto il mondo cattolico. Per questo motivo Martin Lutero, teologo, non giurista, anzi avversario della dottrina forense, la prese di mira agli esordi della sua lotta antiromana. Lutero non aveva nulla di personale contro Angelo da Chivasso, di cui doveva pur riconoscere la vita povera e devota del religioso esemplare. Ma il riformatore tedesco non poteva accettare il "metodo" adottato anche da Angelo, cioè la casistica applicata minuziosamente alla teologia morale e al diritto canonico, per cui il giudizio sulle azioni del cristiano non era basato solo sulla Sacra Scrittura ma anche sui parametri umani della dottrina e del diritto, che a suo giudizio inquinavano la purezza del messaggio evangelico. Quando Lutero decise di tagliare i ponti col cattolicesimo, il 10 dicembre 1520 davanti agli studenti diede alle fiamme sulla piazza di Wittemberg la *Summa theologiae* di San Tommaso d'Aquino, il *Corpus iuris canonici*, la *Summa Angelica*, definendola *plus quam diabolica*, e la bolla *Exurge Domine* di papa Leone X.

Di *summae*, destinate ad aiutare i confessori, e non solo, nel corso del loro ministero, il medioevo non difettava. Erano repertori di casi di coscienza in ordine alfabetico, contenenti la soluzione dottrinale sotto il profilo della teologia dogmatica e morale, con annotazioni giuridiche riferite alle conseguenze civili e penali dei peccati e alla loro riparazione concreta. La *Summa*

Angelica rappresenta un punto d'arrivo tra i testi del genere a causa della sua chiarezza e dei risultati dottrinali.

Tale opera contiene pure la voce *Advocatus*, insolitamente estesa rispetto alle altre opere consimili. Lo spazio riservato all'avvocatura presta ad Angelo l'occasione di comporre un'interessante sintesi di deontologia forense coeva, conosciuta assai meglio degli altri summisti. È interessante rilevare che qui Carletti dimostra anche e soprattutto una certa indipendenza di giudizio, oltre alla solita concretezza profonda e ragionevole. Infatti va premesso che durante l'età del diritto comune, fino alla Rivoluzione francese, la trattatistica, esaminando l'avvocatura, soleva mettere in evidenza i privilegi legittimi del ceto forense: l'avvocato apparteneva alla nobiltà, poteva portare la spada e godeva di alcune immunità. Angelo da Chivasso tralascia gli accessori per andare dritto al centro del problema. Avvocato è colui che svolge attività processuale, davanti al giudice legittimamente costituito, difendendo i diritti propri o di chi si affida al suo patrocinio oppure opponendosi alle pretese altrui. Il semplice giurista consulente che svolge attività consiliare in privato, nel proprio studio, non è propriamente da considerarsi un avvocato. L'avvocato deve possedere i titoli specifici che lo abilitano alla professione: deve avere conseguito la laurea in giurisprudenza dopo avere studiato per cinque anni in sede universitaria. Si noti il forte rigore sfoggiato da Angelo nel richiedere all'avvocato non solo il dottorato ufficiale, l'approvazione accademica, ma nel precisare inoltre l'obbligo di frequenza degli studi in diritto per cinque anni, seguendo la normale prassi degli Ateanei italiani.

Tale intransigenza mira a tutelare innanzitutto la dignità della giustizia e dell'avvocatura ma soprattutto vuole precludere ai *doctores bullati*, di nomina papale o imperiale, l'attività forense e intende scongiurare l'ingresso nel foro di praticoni e incapaci che potrebbero rovinare i clienti. Sono inoltre escluse dall'avvocatura le categorie di persone che per caratteristiche fisiche o sociali sono colpite da incapacità oppure dall'*infamia iuris*. Esamina poi i divieti e le relative eccezioni all'esercizio dell'avvocatura di ecclesiastici e religiosi, purché muniti dei titoli accademici idonei.

Analizza i casi di gratuito patrocinio e in particolare la questione legata alla responsabilità professionale e patrimoniale dell'avvocato verso il cliente quando perde la causa per imperizia o negligenza. Angelo qui è ancora più analitico, attento a graduare dolo, *culpa lata*, colpa lieve e lievissima. La restituzione degli onorari è dovuta soprattutto in caso di dolo dell'avvocato. A queste situazioni è connesso il tema dell'ignoranza dell'avvocato sulla qualità di *iniusta* della causa difesa a favore del cliente e persa per ragioni obiettive. Se è consapevole dell'iniquità intrinseca della controversia, il legale deve dismettere il mandato e restituire gli onorari; se poi la mancata consapevolezza sulla causa ingiusta deriva da colpa personale dell'avvocato, perché incompetente in diritto, o perché non ha indagato abbastanza sul fatto oggetto di controversia, allora egli è tenuto a un risarcimento non solo a favore della parte avversaria ma pure al proprio cliente se questi non risulta coinvolto colpevolmente. L'avvocato è sollevato da ogni responsabilità se l'ignoranza deriva da elementi oggettivi: *ex qualitate negotii vel falsa informatione vel mala clientuli*. Angelo aveva già affrontato questi argomenti nel trattato *de restitutionibus*, esprimendosi altrettanto severamente verso gli avvocati ignoranti, negligenti, incapaci di patrocinare adeguatamente.

L'argomento dell'onorario degli avvocati è tra i più suggestivi della professione forense di tutti i tempi. Angelo distingue: se la causa non è ancora iniziata, l'avvocato può domandare qualcosa se non si trova altro bene con cui compensare il lavoro preliminare. Se la causa è avviata o conclusa, allora può domandare un onorario calibrato secondo parametri prestabiliti: il valore della causa, l'uso del luogo e la capacità dell'avvocato stesso. Comunque stiano le cose, sia all'avvocato sia al procuratore è proibito il patto di quota lite sotto qualunque forma venga stipulato. È invece consentita la previsione del palmario. Si riproduce quasi la stessa situazione oggi in vigore nella deontologia forense. Angelo sottolinea che tra avvocato e assistito non si possono stipulare accordi sull'inizio e sull'interruzione della causa e poi esamina altre fattispecie singolari. Tra esse è interessante quella dell'avvocato che difende le due parti di una stessa lite. Angelo in linea di principio questo duplice patrocinio non lo ammette salvo *quando diu causa est dubia*.

Infine il caso più delicato: può l'avvocato adottare della dissimulazione nei confronti della controparte che sostiene una causa ingiusta, può insomma prendere una scorciatoia per fare soccombere l'avversario? Qui si procede sul filo del rasoio. Angelo rinvia alla disciplina che regola il comportamento di un combattente leale col nemico durante la guerra e suggerisce il ricorso a una sorta di riserva mentale: come il belligerante può adottare della dissimulazione per vincere, a condizione però che non dica il falso e che non manchi agli impegni che ha garantiti in precedenza, così, per analogia, l'avvocato può regolarsi per riuscire vittorioso nella causa difesa dall'avversario che sa essere ingiusta.

Il ritratto che Angelo delinea dell'avvocatura del suo tempo è piuttosto vivace, tale da consentire non solo uno sguardo retrospettivo sul passato ma da richiamare l'attualità dell'avvocatura. Perché fa riflettere sui corsi e ricorsi della professione forense che tende a ripetersi in tanti suoi aspetti, quasi seguendo l'animo e le passioni dell'uomo, sempre uguale a se stesso nonostante le differenze storiche, culturali, sociali e legislative. L'avvocato è sicuramente, come il diritto, specchio della realtà sociale, della conflittualità riflessa nel contenzioso civile, specchio che in quanto tale risulta variabile in molte cose; oggi l'avvocato può ancora essere, ma assai meno di quanto lo fosse nell'età del diritto comune, circondato da un potere, da una sorta di "privilegio" di carattere sociale come interprete qualificato del diritto; ma è curioso che mantenga da secoli non solo gli stessi ornamenti quali la toga, la berretta, l'uso del colore nero negli indumenti "di scena", ed è ancora più singolare che conservi un abito mentale, una serie di problemi deontologici, di tendenze professionali, di aspirazioni alla massima correttezza, di quegli atteggiamenti insomma che Angelo Carletti deve avere conosciuto a fondo non solo *in foro interno* ma soprattutto nella prassi forense della sua gioventù studiosa e giuridica, e che poi ha saputo riprodurre con incisività nella sua *Summa Angelica*.

Bibliografia

- ANGELI DE CLAVASIO, *Summa Angelica*, Lugduni 1513, *Advocatus*, n. 1 ss., c. IX v. c. XVI v.
- *Articoli prodotti nella causa e processo del culto immemorabile che presentemente si agita nella solenne beatificazione e canonisatione del venerabile servo di Dio b. Angelo di Civasso*, Torino 1694.
- C. PELLEGRINO, *Vita del beato Angelo Carletti*, Cuneo 1888.
- M. VIORA, *La persecuzione contro i Valdesi nel secolo XV*, in "Bulletin de la Société d'histoire vaudoise", 47 (1925), pp. 5-19; *Angelo da Chivasso e la crociata contro i Turchi del 1480-1481*, in "Studi francescani", 2 (1925), pp. 319-340; *La Summa Angelica*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XXXVIII, fasc. 3-4 (1936), pp. 443-447.
- M. BESSONE, *Il beato Angelo Carletti da Chivasso*, Cuneo 1950.
- *Frate Angelo Carletti osservante nel V centenario della morte (1495-1995), Atti del Convegno: Cuneo, 7 dicembre 1996-Chivasso, 8 dicembre 1996*, a cura di O. CAPITANI, R. COMBA, M.C. DE MATTEIS, G.G. MERLO, in "Bollettino della Società per gli studi storici archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo", 118, 1° sem. (1998).